

Iscrizione e ammissione alle scuole dell'infanzia e al servizio dell'orario prolungato a. s. 2021/2022

Disposizioni generali Delibera n. 10 del 08/01/2021

Disposizioni generali per l'iscrizione alle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate e al servizio di prolungamento dell'orario giornaliero. Anno scolastico 2021/22.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 10 Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Disposizioni generali per l'iscrizione alle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate e al servizio di prolungamento dell'orario giornaliero. Anno scolastico 2021/22.

Il giorno 08 Gennaio 2021 ad ore 09:10 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA

ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI

STEFANIA SEGNANA

ACHILLE SPINELLI

GIULIA ZANOTELLI

Assenti: ASSESSORE MATTIA GOTTARDI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO : 2021-S180-00001

Pag 1 di 4

Num. prog. 1 di 25

Il relatore comunica.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge provinciale 21 marzo 1977 , n. 13

(legge provinciale sulle scuole dell'infanzia), spetta alla Giunta provinciale, entro il 31 gennaio di ogni anno, approvare le disposizioni generali per l'iscrizione alle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate.

Con il medesimo provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, spetta alla Giunta provinciale determinare:

- il numero minimo di bambini per attivare il servizio di prolungamento dell'orario giornaliero;
- la durata massima giornaliera del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero; - i casi in cui il personale insegnante va integrato da altro personale di ruolo o a tempo determinato, anche a tempo parziale o ad orario ridotto, al fine di assicurare comunque due ore giornaliere di attività dei gruppi mobili intersezionali mediante la compresenza di tutto il personale e un'ora per la presenza alla mensa del personale in orario di servizio;
- i criteri e i limiti del concorso finanziario delle famiglie che utilizzano il servizio di prolungamento dell'orario giornaliero.

Relativamente alle modalità per presentare la domanda di iscrizione si confermano,

in via generale, le modalità on line, tramite applicazione web, adottate anche per l'anno scolastico 2020/2021

e potenziate per queste iscrizioni per evitare contatti tra le persone, che potrebbero aumentare il diffondersi della pandemia.

Per l'anno scolastico 2021/22, i termini di iscrizione alle scuole dell'infanzia e al servizio di prolungamento dell'orario sono fissati nel periodo dal 27 gennaio al 08 febbraio 2021.

Per quanto concerne la definizione del concorso delle famiglie per l'utilizzo del servizio del prolungamento dell'orario giornaliero, la Giunta provinciale ha approvato, con deliberazione n. 2256 di data 22 dicembre 2020, ha determinato le tariffe da applicarsi per l'anno scolastico 2021/22 sulla base del sistema tariffario ICEF. Si ritiene ora necessario semplificare le modalità di pagamento di questo servizio introducendo il sistema di pagamento tramite pagoPA. PagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. È un modo diverso, più naturale e immediato per i cittadini di pagare la Pubblica Amministrazione, il cui utilizzo comporta un risparmio economico per il Paese. Le Pubbliche Amministrazioni devono aderire al sistema pagoPA, entro marzo 2021,

perché previsto dalla legge: il vantaggio è quello di poter fruire di un sistema di pagamento semplice, standardizzato, affidabile e non oneroso per la PA e più in linea con le esigenze dei cittadini.

Anche per l'anno scolastico 2021/22 le disposizioni prevedono la possibilità di preiscrizione per consentire l'ingresso nel mese di gennaio 2022 dei bambini che compiono i tre anni di età nei mesi di febbraio e marzo dell'anno 2022, da confermare nel mese di ottobre 2021 in prossimità della data di effettivo ingresso alla scuola dell'infanzia.

I percorsi educativi di scuola dell'infanzia secondo la metodologia pedagogica "Montessori", sono attivati in coerenza con quanto disposto con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2445 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche in ultimo intervenute con provvedimento n. 2130 di data 20 dicembre 2019.

RIFERIMENTO : 2021-S180-00001

Pag 2 di 4

Num. prog. 2 di 25

Ciò premesso, il Relatore propone di approvare l'adozione delle disposizioni generali per l'iscrizione alle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate nonché al servizio di prolungamento dell'orario giornaliero per l'anno scolastico 2021/2022,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;

- vista la legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, ed in particolare gli articoli 4 e 5;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2256 di data 22 dicembre 2020 di approvazione del regime tariffario del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero nelle scuole dell'infanzia da applicarsi per l'anno scolastico 2021/2022;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1907 di data 2 novembre 2015, successivamente modificata con deliberazione n. 412/2017, di approvazione dell'aggiornamento del quadro dell'offerta scolastica;

- vista la deliberazione di "Attivazione di percorsi educativi di scuola dell'infanzia e di scuola primaria secondo la metodologia pedagogica "Montessori" approvata dalla Giunta provinciale con provvedimento n. 2445 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche in ultimo intervenute con provvedimento n. 2130 di data 20

dicembre 2019;

- esaminato il testo proposto relativo alle modalità generali d'iscrizione;

- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare le "Disposizioni generali per l'iscrizione alle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate e per il servizio di prolungamento dell'orario giornaliero - anno scolastico 2021/2022", quali risultano dal testo allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare massima pubblicità a questo provvedimento pubblicandolo in particolare sul sito web istituzionale della Provincia.

RIFERIMENTO : 2021-S180-00001

Pag 3 di 4 LD

Num. prog. 3 di 25

Adunanza chiusa ad ore 11:08

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ISCRIZIONE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA

Elenco degli allegati parte integrante IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti IL DIRIGENTE

Luca Comper RIFERIMENTO : 2021-S180-00001

Pag 4 di 4

Num. prog. 4 di 25

Disposizioni generali per l'iscrizione alle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate e per il servizio di prolungamento dell'orario giornaliero anno scolastico 2021/22

INDICE:

1. TERMINI E MODALITA' DELLE OPERAZIONI DI ISCRIZIONE

1.1 Termini iscrizioni e reiscrizioni 2. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

3. AREA DI UTENZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

3.1 Definizione area di utenza 3.2 Variazioni area di utenza 3.2.1 Variazioni area comuni di Pellizzano e Ossana 4. DOMANDA D'ISCRIZIONE

4.1 Nuova iscrizione e reiscrizione 4.2 Chi può presentare la domanda di iscrizione 4.3 A chi è presentata la domanda 4.4 Modalità di presentazione della domanda 4.5 Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale 4.6 Impossibilità di accettare iscrizioni contemporanee dello stesso bambino in più di una scuola dell'infanzia e/o anche in una scuola primaria 4.7 Accoglimento con riserva di nuove iscrizioni di bambini provenienti da fuori area di utenza 4.8 Ritiri di iscrizioni 4.9 Controlli a campione 4.10 Accoglimento con riserva delle domande d'iscrizione in scuole sottodimensionate 5. PERCORSI EDUCATIVI DI SCUOLA

DELL'INFANZIA SECONDO LA

METODOLOGIA PEDAGOGICA "MONTESSORI"

6. GRADUATORIE DEI BAMBINI RICHIEDENTI L'ISCRIZIONE

6.1 Ricettività scuole dell'infanzia e informazione all'utenza 6.2 Compilazione e gestione graduatorie iscrizioni 6.3 Pubblicazione elenchi/graduatorie e eventuali reclami 7. TRASMISSIONE ALLA STRUTTURA PROVINCIALE COMPETENTE IN MATERIA

DI SCUOLA DELL'INFANZIA DEI DATI DEI BAMBINI ISCRITTI E AMMESSI ALLA FREQUENZA DELLA SCUOLA E DEGLI ISCRITTI AL SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO GIORNALIERO

8. BAMBINI AMMESSI ALLA FREQUENZA - LISTE DI ATTESA - ISCRIZIONI SUCCESSIVE AL TERMINE ORDINARIO DI CHIUSURA

8.1 Liste di attesa 8.2 Iscrizioni tardive (oltre il termine dell'8 febbraio 2021)

8.3 Iscrizioni tardive (presentate oltre il termine dell'8 ottobre 2021)

8.4 Indicazioni sulle modalità per effettuare le iscrizioni tardive 9. DISCIPLINA DEL PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO GIORNALIERO E DELLA

RELATIVA TARIFFA

9.1 Attivazione del servizio 9.2 Numero minimo di bambini per attivare il servizio 9.3 Presentazione della domanda 9.4 Decadenza e revoca 9.5 Concorso finanziario delle famiglie per l'utilizzo del servizio di orario prolungato.

9.6 Agevolazioni tariffarie 9.7 Modalità di riscossione delle rette 9.8 Rimborso 9.9 Assegnazione del personale insegnante addetto al prolungamento dell'orario giornaliero 10. INGRESSO A GENNAIO 2022 DEI BAMBINI CHE COMPIONO I TRE ANNI DI

ETA' FRA IL 1° FEBBRAIO E IL 31 MARZO 2022: BAMBINI ANTICIPATARI

1 Num. prog. 5 di 25

10.1 Pre-iscrizioni 10.2 Conferma pre-iscrizioni e presentazione nuove domande d'iscrizione 10.3

Formazione della graduatoria 10.4 Precedenze e priorità per la graduatoria 10.5 Ammissione dei bambini alla frequenza 11. ISCRIZIONE NELLE SCUOLE A CALENDARIO TURISTICO

12. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI ASSENZA DAL SERVIZIO SCOLASTICO ORDINARIO E DEL PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO GIORNALIERO - MANCATA FREQUENZA NON GIUSTIFICATA DI BAMBINI ISCRITTI ALLA

SCUOLA

13. SCHEMA DI SINTESI DELLA PROCEDURA E DEI TERMINI

2 Num. prog. 6 di 25

1. TERMINI E MODALITA' DELLE OPERAZIONI DI ISCRIZIONE

Le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate erogano il servizio scuola dell'infanzia per i bambini nella fascia di età tra i 3 e i 6 anni, per 10 mesi all'anno, per cinque giorni alla settimana e per sette ore al giorno, più le ore opzionali di prolungamento dell'orario giornaliero. Il comitato di gestione di ogni singola scuola dell'infanzia stabilisce il calendario, anche speciale, e l'orario scolastico. La frequenza della scuola dell'infanzia è facoltativa.

1.1 Termini iscrizioni e reiscrizioni.

Le iscrizioni dei bambini al servizio di scuola dell'infanzia comprendono anche le reiscrizioni al secondo e terzo anno da parte dei bambini già frequentanti e sono possibili da mercoledì 27 gennaio 2021 ore 8.00 a lunedì 8 febbraio 2020 ore 20.00.

Iscrizione on line La domanda di iscrizione va presentata per via telematica (on line) mediante l'accesso al portale provinciale dei servizi on line <https://www.servizionline.provincia.tn.it> - area infanzia, scuola e formazione - iscrizioni scuola infanzia: per la compilazione si vedano le indicazioni fornite al punto 4.4 di queste "Disposizioni generali"

Questa informazione è data mediante:

- affissione di avviso all'albo delle singole scuole e dei singoli Comuni;
- diretta comunicazione da parte del personale scolastico ai genitori che accompagnano o prelevano i bambini già frequentanti la scuola, anche tramite l'invio di un'email agli stessi;
- mezzi di comunicazione di massa;
- siti web della Provincia autonoma di Trento e di "Vivoscuola"

www.modulistica.provincia.tn.it e www.vivoscuola.it, per le scuole dell'infanzia provinciali;

- siti web delle singole scuole e/o delle relative associazioni: Federazione provinciale scuole materne all'indirizzo www.fpsm.tn.it. e Associazione Co.E.S.I. all'indirizzo www.associazionecoesi.com, per le scuole dell'infanzia equiparate.

Contestualmente all'iscrizione ed entro i medesimi termini, la famiglia può scegliere di iscriversi anche al servizio di prolungamento dell'orario giornaliero scegliendo tra 1 e 3 ore, secondo le modalità indicate al punto 9. Il servizio di prolungamento dell'orario giornaliero prevede una compartecipazione al costo da parte della famiglia. La famiglia che intende richiedere la riduzione della tariffa piena sulla base delle proprie condizioni economiche riferite all'anno 2019, deve rivolgersi ai centri di assistenza fiscale (CAF) e/o agli sportelli periferici per l'assistenza e l'informazione al pubblico della Provincia autonoma di Trento (punto 9.6), presentando:

- la dichiarazione ICEF per ogni componente del nucleo familiare;
- specifica domanda di tariffa agevolata.

I nuclei familiari che abbiano presentato le dichiarazioni ICEF nel secondo semestre 2020 - con riferimento a reddito e patrimonio 2019 - possono avvalersi delle stesse per la presentazione della domanda di tariffa agevolata per il servizio di prolungamento dell'orario giornaliero.

2. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Hanno diritto all'iscrizione ad una scuola dell'infanzia, provinciale od equiparata, i bambini residenti o domiciliati in provincia di Trento che si iscrivono entro i termini previsti al punto 1.1 e compiono il terzo anno di età entro il 31 gennaio 2022 e fino all'età d'inizio dell'obbligo scolastico: possono quindi iscriversi i bambini nati nel periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 gennaio 2019 . Le scuole dell'infanzia solo se hanno posti disponibili e senza 3 Num. prog. 7 di 25

variare l'organico assegnato a inizio anno scolastico, possono accogliere i bambini della fascia d'età di cui sopra in ogni momento dell'anno. Le famiglie possono richiedere anche una frequenza per un periodo limitato, inferiore all'anno scolastico, purché di natura non saltuaria ed occasionale.

E' comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

La permanenza alla scuola dell'infanzia di bambini in età dell'obbligo scolastico è disciplinata dall'articolo 8, comma 2 ter, della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e comporta la necessità di acquisire il nulla osta del dirigente dell'istituzione scolastica di riferimento. In questo caso la procedura di

iscrizione avviene esclusivamente in forma cartacea su apposito modulo (punto 4.4).

Dopo l'approvazione del Programma annuale, possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia, in caso di disponibilità di posti, anche i bambini residenti o domiciliati in comuni confinanti con il territorio provinciale, in età di diritto, purché la loro frequenza non comporti oneri a carico della Provincia. Nei casi di concorrenza a posti disponibili, anche in corso d'anno, i bambini residenti o domiciliati in provincia di Trento hanno comunque la precedenza nell'ammissione alla scuola dell'infanzia rispetto ai bambini residenti o domiciliati in comuni confinanti con il territorio provinciale, salvo il caso che questi abbiano già iniziato a frequentare la scuola.

3. AREA DI UTENZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

3.1 Definizione area di utenza.

L'area di utenza della scuola dell'infanzia corrisponde al territorio che gravita intorno alla scuola per la fruizione di questo servizio: territorio di uno o più Comuni, frazioni o sobborghi di un Comune, altro. L'area di utenza, definita da atti delle Amministrazioni comunali sedi delle scuole dell'infanzia, devono rispondere a una razionale ed efficiente distribuzione territoriale del servizio, coerente con il quadro provinciale della programmazione scolastica e degli aggiornamenti dell'offerta educativa provinciale di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1907 di data 2 novembre 2015 modificata con la deliberazione di Giunta provinciale n. 412 del 2017.

E' riconosciuta come area di utenza, senza necessità di atti formalizzati, quella che per storia, tradizione, conformazione geografica e altri particolari aspetti fanno riferimento a una specifica scuola dell'infanzia. Ai fini della programmazione scolastica per il 2021/22 si fa riferimento alle aree di utenza in essere, salve le variazioni eventualmente apportate (punto 3.2). Tale principio di organizzazione territoriale è di riferimento anche per le scuole dell'infanzia situate nei comuni di nuova istituzione interessati al processo di fusione territoriale. La definizione dell'area di utenza deve comunque essere formalizzata dalle Amministrazioni comunali e in caso di variazioni rispetto a quelle esistenti la procedura da seguire è indicata al punto 3.2. La formalizzazione dell'area di utenza, sia per conferma che eventuale variazione, deve intervenire prima dell'avvio delle procedure d'iscrizione per l'anno scolastico di riferimento. Per i Comuni di nuova istituzione si tiene conto in fase di programmazione scolastica, salva diversa comunicazione delle Amministrazioni comunali interessate, dell'area di utenza in essere individuata per ciascuna scuola o del territorio di riferimento del comune originario.

3.2 Variazioni area di utenza.

Le eventuali variazioni dell'area di utenza sia delle scuole dell'infanzia provinciali che delle scuole dell'infanzia equiparate è effettuata previo confronto da parte delle Amministrazioni comunali con la struttura provinciale competente in materia di scuola dell'infanzia, sentiti i presidenti dei comitati di gestione e, per le scuole dell'infanzia equiparate, con i presidenti degli enti gestori.

Qualora, in seguito alle variazioni, una o più delle scuole dell'infanzia andrebbero ad 4 Num. prog. 8 di 25 accogliere anche utenza di altri Comuni, sono consultate anche le altre Amministrazioni comunali interessate. Le variazioni sono rese note a tutti i soggetti interessati prima dell'avvio della procedura delle iscrizioni per l'anno scolastico di riferimento.

Il territorio comunale, o parte dello stesso, può essere doppiamente ripartito in aree di utenza per le scuole dell'infanzia provinciali e in aree di utenza per le scuole dell'infanzia equiparate laddove ciò sia funzionale all'obiettivo della razionale distribuzione territoriale del servizio scolastico.

Per le scuole dell'infanzia dei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti che hanno un'area di utenza comprendente più sobborghi o frazioni, qualora il numero di bambini iscritti residenti e/o domiciliati nell'area d'utenza risulti superiore ai posti disponibili, il comitato di gestione, preventivamente acquisito il parere del Comune, può

decidere di accogliere prioritariamente le domande di bambini appartenenti ad un'area ristretta dentro l'area d'utenza per la cui definizione viene tenuto conto anche della presenza di zone particolarmente distanti da altre scuole dell'infanzia. Anche tale decisione deve essere assunta e resa nota prima dell'inizio delle iscrizioni.

3.2.1 Variazioni area comuni di Pellizzano e Ossana.

Il quadro provinciale della programmazione scolastica e degli aggiornamenti dell'offerta educativa provinciale approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1907 di data 2 novembre 2015, successivamente modificata con deliberazione n. 412/2017, dispone, rispetto all'offerta

scolastica presente nei Comuni di Pellizzano e Ossana, la convergenza dell'utenza della scuola dell'infanzia di Ossana sulla scuola dell'infanzia di Pellizzano e la convergenza, per la scuola primaria, dell'utenza del plesso di Pellizzano sul plesso di Ossana. Preso atto che il Comune di Pellizzano ha comunicato di aver provveduto al completamento dei lavori della scuola dell'infanzia e che la citata deliberazione prevede la conseguente programmazione delle procedure di iscrizione per l'anno scolastico successivo, in adempimento a quanto stabilito si dispone, a partire dall'anno scolastico 2021/2022, la convergenza dell'utenza della scuola dell'infanzia di Ossana sulla scuola dell'infanzia di Pellizzano, rinviando le conseguenti determinazioni all'approvazione del programma annuale della scuola dell'infanzia 2021/2022.

4. DOMANDA D'ISCRIZIONE

4.1 Nuova iscrizione e reiscrizione Si considera nuova iscrizione presso la singola scuola, la domanda relativa al bambino:

- iscritto per la prima volta al servizio di scuola dell'infanzia;
- iscritto per la prima volta in una scuola diversa da quella frequentata l'anno precedente.

Si considera reiscrizione presso la singola scuola, la domanda relativa al bambino:

- nato nel periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 gennaio 2018, che ha iniziato a frequentare la stessa scuola dell'infanzia l'anno scolastico 2020/21, di norma con inizio dall'1 settembre 2020;
- nato nel periodo 1 febbraio 2018 - 30 aprile 2018, che ha iniziato a frequentare la stessa scuola dell'infanzia a partire da gennaio 2021.

4.2 Chi può presentare la domanda di iscrizione La domanda d'iscrizione è presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità

genitoriale. La domanda d'iscrizione è condivisa da entrambi i genitori: a tal fine, il genitore che compila la domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza di quanto previsto dagli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale.

4.3 A chi è presentata la domanda.

La domanda è indirizzata al comitato di gestione della scuola dell'infanzia provinciale o equiparata in cui s'intende iscrivere il bambino. Non può essere presentata domanda 5 Num. prog. 9 di 25 d'iscrizione a più di una scuola dell'infanzia e/o ad una scuola primaria. Le informazioni fornite all'atto della domanda d'iscrizione sono valutate dal comitato di gestione ai fini della compilazione della eventuale graduatoria nel caso in cui le domande siano maggiori rispetto ai posti disponibili.

Nella domanda di iscrizione, pena la non ricevibilità, deve essere indicato un indirizzo di posta elettronica personale che i richiedenti si impegnano a consultare regolarmente e un numero di cellulare per le comunicazioni inerenti l'iscrizione. Nella domanda di iscrizione a tal fine sono presenti appositi campi obbligatori da compilare a cura del richiedente.

4.4 Modalità di presentazione della domanda:

- on line tramite applicazione web: è la modalità principale (dalle ore 8.00 del 27 gennaio 2021 alle ore 20.00 del 08 febbraio 2021)

attraverso l'accesso al portale provinciale dei servizi on line www.servizionline.provincia.tn.it - area infanzia, scuola e formazione - iscrizioni scuola infanzia, mediante:

- SPID, utilizzando le credenziali fornite dal proprio gestore. SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è la soluzione promossa dal governo per accedere ai servizi online di tutta la pubblica amministrazione italiana con un'unica identità digitale. E' utilizzabile da computer ; l'accesso a tutti i servizi disponibili è garantito utilizzando le credenziali SPID

persona fisica fornite dal proprio gestore. Le modalità per richiedere e ottenere lo Spid sono disponibili sul portale provinciale dei servizi on line collegandosi all'indirizzo <https://www.servizionline.provincia.tn.it/> alla sezione richiedi Spid - è ancora possibile utilizzare la Tessera sanitaria/Carta Provinciale dei Servizi, in precedenza abilitata presso gli sportelli presenti sul territorio (sportelli periferici della provincia, comuni, azienda provinciale per i servizi sanitari) utilizzando un lettore dove inserirla.

Terminata la procedura di iscrizione, compare il messaggio di avvenuta trasmissione della domanda e vengono presentati i dati riassuntivi, con possibilità di scaricare/stampare la domanda stessa, e il sistema provvede ad inviare al richiedente una e-mail di conferma di avvenuta trasmissione.

Questa procedura non si riferisce all'iscrizione ai percorsi educativi sperimentali di scuola dell'infanzia secondo la metodologia pedagogica "Montessori" che è invece disciplinata al punto 5.

- con altre forme: la modalità residuale. Qualora non sia possibile la presentazione della domanda di iscrizione on line, si può ricorrere alla presentazione in forma cartacea su apposito modulo. Il modulo può essere scaricato dai siti della Provincia autonoma di Trento:

www.vivoscuola.it e www.modulistica.provincia.tn.it, per le scuole dell'infanzia provinciali, o dai siti delle singole scuole dell'infanzia equiparate o da quelli delle relative associazioni:

Federazione provinciale scuole materne all'indirizzo www.fpsm.tn.it, e Associazione Co.E.S.I. all'indirizzo www.associazionecoesi.com.

La domanda cartacea compilata in ogni parte e debitamente sottoscritta, va inviata con le seguenti modalità:

- per via telematica: per le scuole provinciali al seguente indirizzo:

servizio.infanzia@pec.provincia.tn.it ; per le scuole dell'infanzia equiparate alla casella di posta elettronica certificata (PEC) della singola scuola;

- spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento con allegata copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del genitore richiedente. Fa fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante;

- a mezzo fax con allegata copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del genitore richiedente.

La compilazione della domanda d'iscrizione sia on line che cartacea avviene ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). I dati riportati 6 Num. prog. 10 di 25

nella domanda assumono quindi il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del citato decreto.

4.5 Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale Il decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione dei farmaci" ha previsto specifici adempimenti vaccinali nella fascia di età fra i 0 e i 16 anni, stabilendo in particolare che la presentazione della documentazione attestante la regolarità della posizione vaccinale è requisito di accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia.

La verifica della regolarità vaccinale dei bambini iscritti alle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate è effettuata tramite la comunicazione degli elenchi dei bambini iscritti all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (articolo 3 bis del decreto legge n. 73 - Misure di semplificazione).

Lo stato di conformità vaccinale è condizione per l'ammissione alla frequenza del servizio di scuola dell'infanzia. Per le iscrizioni ordinarie le famiglie dei minori risultanti non in regola con gli adempimenti vaccinali saranno invitate a depositare, entro il 10 luglio 2021, la documentazione comprovante lo stato di conformità vaccinale, pena la decadenza dall'iscrizione. Nel merito verranno fornite ai responsabili dei servizi educativi e scolastici le indicazioni operative per i successivi adempimenti.

4.6 Impossibilità di accettare iscrizioni contemporanee dello stesso bambino in più di una scuola dell'infanzia e/o anche in una scuola primaria Anche nel caso in cui la scuola dell'infanzia scelta non raggiunga le 15 iscrizioni, o le 10

iscrizioni per scuole aventi sede in comuni dichiarati zona svantaggiata ai sensi della legge provinciale n. 17/1998, se un bambino risulti contemporaneamente iscritto:

- in più scuole dell'infanzia, la struttura provinciale competente in materia di scuola dell'infanzia provvede d'ufficio all'assegnazione a una sola scuola, dandone notizia ai genitori e ai comitati di gestione delle scuole interessate;

- in una scuola dell'infanzia e in una scuola primaria, la struttura provinciale richiede alla famiglia di indicare la scuola prescelta improrogabilmente entro 10 giorni. In assenza d'indicazioni, la medesima struttura provvede d'ufficio alla cancellazione del bambino dall'elenco degli iscritti alla scuola dell'infanzia. Le relative informazioni (conferma e/o cancellazione iscrizione alla scuola dell'infanzia) sono date ai genitori, al comitato di gestione della scuola dell'infanzia e all'Istituzione scolastica interessata.

4.7 Accoglimento con riserva di nuove iscrizioni di bambini provenienti da fuori area di utenza.

Le nuove iscrizioni di bambini provenienti da fuori area di utenza sono accolte con riserva dai comitati di gestione e le famiglie ne sono debitamente informate.

Nei casi in cui la domanda d'iscrizione venga presentata presso una scuola diversa da quella dell'area di utenza per documentati motivi legati alla sede di lavoro o di organizzazione familiare, come specificato al

punto 6.2, la struttura provinciale competente in materia di scuola dell'infanzia verifica l'effettiva necessità di poter far frequentare quella determinata scuola e, in un'ottica di facilitazione delle dinamiche organizzative familiari, ne tiene conto ai fini della pianificazione del servizio solo subordinatamente alla possibilità di assorbimento della richiesta presentata nell'ambito del territorio afferente. Della verifica viene informato il comitato di gestione della scuola, il coordinatore pedagogico, per le scuole provinciali e, l'ente gestore, per le scuole equiparate. Le decisioni in merito al mantenimento o istituzione di nuove sezioni in base al numero di domande pervenute sono assunte dalla Giunta provinciale con l'approvazione del programma annuale delle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 2021/22.

I comitati di gestione per eventuali necessità di informazione e/o chiarimento relative all'area di utenza della scuola dell'infanzia si rivolgono all'ente gestore per le scuole dell'infanzia equiparate, al coordinatore pedagogico per le scuole dell'infanzia provinciali.

7 Num. prog. 11 di 25

Nel caso di compilazione di graduatoria per indisponibilità di posti, l'accoglimento con riserva delle domande d'iscrizione è regolato secondo le modalità indicate punto 8.1.

4.8 Ritiri di iscrizioni.

In via generale, il ritiro di un bambino iscritto a una scuola dell'infanzia al fine di iscrizione ad altra scuola è consentito solo per gravi e documentati motivi. Il genitore che ha necessità di trasferire il proprio bambino in altra scuola deve chiedere l'autorizzazione al ritiro al comitato di gestione della scuola dove il bambino è stato inizialmente iscritto fornendo adeguata motivazione.

Dopo il 5 marzo 2021, qualora il comitato di gestione della scuola accolga la domanda di ritiro del bambino deve comunicarlo tempestivamente al coordinatore pedagogico, per le scuole provinciali e all'ente gestore per le scuole equiparate e, a loro volta, questi provvedono a segnalare l'avvenuto ritiro alla struttura provinciale competente.

La struttura provinciale è comunque autorizzata a effettuare verifiche presso le famiglie interessate sull'effettiva necessità del trasferimento. Della verifica in atto, nonché del risultato della stessa, viene data comunicazione al comitato di gestione della scuola d'iniziale iscrizione nonché, per le scuole provinciali, al coordinatore pedagogico e, per le scuole equiparate, all'ente gestore.

Per i bambini di prima iscrizione provenienti da altra area d'utenza che hanno determinato il mantenimento o l'istituzione di una nuova sezione non può essere concesso il trasferimento ad altra scuola per l'intero anno scolastico 2021/22, salva autorizzazione della struttura provinciale competente in materia di scuole infanzia nel caso in cui la famiglia interessata rappresenti e documenti sopraggiunte circostanze che rendono inevitabile il trasferimento.

Per la determinazione delle sezioni e degli organici nel Programma annuale delle scuole dell'infanzia 2021/22 sono considerati i ritiri dalla scuola o dal servizio di prolungamento dell'orario giornaliero.

4.9 Controlli a campione.

L'Amministrazione provinciale e gli enti gestori, rispettivamente per le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate, sono tenuti a effettuare idonei controlli a campione sulla veridicità delle autodichiarazioni contenute nelle domande d'iscrizione e di reiscrizione relative all'anno scolastico 2021/22.

Prima dell'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, ogni Gestore di scuola dell'infanzia equiparata segnala alla struttura provinciale competente in materia di scuole infanzia le domande d'iscrizione che intende sottoporre al controllo; lo stesso ente gestore, entro la fine dell'anno scolastico di riferimento, deve confermare alla medesima struttura l'avvenuta effettuazione delle verifiche nonché l'esito delle stesse. Il controllo è comunque obbligatorio per le domande contenenti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio finalizzate all'ottenimento dell'esenzione della tariffa del servizio di prolungamento d'orario.

In caso di accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, l'utente dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445 del 2000.

4.10 Accoglimento con riserva delle domande d'iscrizione in scuole sottodimensionate.

Le scuole che nel Programma annuale riferito all'anno scolastico 2020/2021 hanno un numero di iscritti inferiore a 15 unità, o a 10 unità se ubicate nell'ambito territoriale dei Comuni dichiarati zona svantaggiata ai sensi della legge provinciale n. 17/1998, devono informare l'utenza che le iscrizioni all'anno scolastico 2021/22 vengono accolte con riserva.

Spetta alla Giunta provinciale pronunciarsi nel Programma annuale 2021/2022 sul mantenimento o sulla

soppressione di queste scuole sottodimensionate.

Nel caso di soppressione di una scuola dell'infanzia sottodimensionata, le iscrizioni dei bambini sono trasferiti in altra scuola dell'infanzia provinciale o equiparata individuata dalla struttura provinciale competente in materia di scuola dell'infanzia, sentiti i genitori, i 8 Num. prog. 12 di 25 comuni interessati nonché, per le scuole dell'infanzia equiparate, anche i relativi enti gestori e, per le scuole dell'infanzia associate ai sensi del comma 8 dell'art. 48 della legge provinciale n. 13/1977, le associazioni di riferimento.

Le scuole dell'infanzia sottodimensionate, che il Programma annuale mantiene, possono accogliere nuove iscrizioni di bambini anche dopo il termine dell'8 febbraio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, fino a integrazione di una sezione completa in relazione alle valutazioni, collegate con i criteri per la programmazione del servizio, effettuate dalla struttura provinciale competente in materia di scuole dell'infanzia.

5. PERCORSI EDUCATIVI DI SCUOLA DELL'INFANZIA SECONDO LA METODOLOGIA PEDAGOGICA "MONTESSORI".

L'accesso ai percorsi di scuola dell'infanzia, anche per l'anno scolastico 2021/22, è garantito ai bambini nel rispetto degli ordinari criteri e procedure di iscrizione e in particolare entro le scadenze temporali previste in via ordinaria. La procedura di iscrizione avviene esclusivamente in forma cartacea su apposito modello (secondo le modalità indicate al punto 4.4) per i percorsi educativi di scuola dell'infanzia secondo la metodologia montessoriana sono stati attivati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2445 del 30 dicembre 2015,

successivamente modificata e integrata con deliberazioni n. 2466 del 29 dicembre 2016, n. 1 del 13 gennaio 2017 e n. 14 del 18 gennaio 2018 e da ultimo con deliberazione n. 2130 di data 20 dicembre 2019.

Per l'accesso ai percorsi si tiene conto dei criteri individuati con la deliberazione n. 14 del 18 gennaio 2018 che di seguito di riportano:

"Accesso ai percorsi "Montessori" di scuola dell'infanzia:

- è garantito l'accesso anche ai bambini esterni al bacino di utenza della scuola;
- deve essere garantita priorità nell'ammissione ai percorsi, secondo il seguente ordine:
 - 1) ai bambini che abbiano già maturato una pregressa esperienza educativa di impostazione montessoriana di scuola dell'infanzia sul territorio provinciale (reiscrizioni);
 - 2) per il principio della continuità familiare, ai bambini fratelli o sorelle dei bambini iscritti e frequentanti la stessa scuola l'anno precedente con diritto alla reiscrizione e reiscritti per l'anno scolastico entrante;
 - 3) ai bambini che abbiano già maturato una pregressa esperienza educativa di impostazione montessoriana e della quale possa essere fornita dimostrazione;
 - 4) ai bambini fratelli/sorelle di bambini con pregressa esperienza educativa di impostazione montessoriana della quale possa essere fornita dimostrazione. Tali esperienze educative devono essere comprovate attraverso l'attestazione dello specifico percorso da parte della struttura educativa e il possesso da parte dell'educatore del diploma di differenziazione didattica Montessori;
 - 5) l'ammissione dei bambini provenienti da fuori bacino di utenza è valutata anche per la prossimità alla scuola. In tali casi si procederà per fasce chilometriche (5 km, 10 km, 15 km,);
 - 6) in via residuale vale il criterio della maggior vicinanza, in relazione all'età del bambino, all'obbligo scolastico (secondo la data di nascita del bambino)."

Per la compilazione della graduatoria, posto il rispetto dei criteri nell'ordine sopra indicato, da 1) a 6), si forniscono alcuni chiarimenti ai comitati di gestione alla luce dell'esperienza maturata in questi anni ai fini dell'accoglimento dei bambini ai percorsi sperimentali. Quanto indicato al punto 2), considerata la scelta educativa familiare e la garanzia assicurata a coloro che hanno già maturato esperienza educativa montessoriana, va così inteso: bambini fratelli o sorelle dei bambini iscritti e frequentanti la stessa scuola in sezione montessoriana l'anno precedente con diritto alla reiscrizione e reiscritti per l'anno entrante.

Per i punti 3) e 4) si precisa che l'attestazione fornita deve indicare chiaramente:

- il percorso educativo seguito in maniera costante dal bambino/a per un periodo di almeno 6 mesi, in servizio strutturato e organizzato stabilmente secondo tale metodologia;
- il possesso da parte dell'educatore del diploma di differenziazione didattica Montessori per l'insegnamento

nella scuola dell'infanzia e primaria e/o specializzazione Montessori per educatori 0/3 anni.

9 Num. prog. 13 di 25

6. GRADUATORIE DEI BAMBINI RICHIEDENTI L'ISCRIZIONE

6.1 Ricettività scuole dell'infanzia e informazione all'utenza.

La ricettività della scuola (numero massimo bambini/sezioni) va resa nota alle famiglie prima dell'apertura delle iscrizioni. Il comitato di gestione vi provvede sulla base delle indicazioni fornite dal coordinatore pedagogico e dall'ente gestore rispettivamente per le scuole provinciali e equiparate.

Terminata la raccolta iscrizioni, il comitato di gestione è tenuto a:

a) nel caso di scuole con numero sufficiente di posti per accogliere tutte le iscrizioni pervenute compilare l'elenco in ordine alfabetico dei bambini iscritti;

b) nel caso di scuole con un numero di posti disponibili inferiore al numero delle domande d'iscrizione pervenute compilare l'elenco graduato dei bambini iscritti e la graduatoria degli iscritti in lista di attesa .

Le scuole dell'infanzia con ricettività inferiore alle domande presentate che, tramite i Comuni o gli enti gestori, intendano richiedere all'Amministrazione provinciale l'aumento di capienza dell'edificio scolastico al fine di soddisfare tutte le domande pervenute, devono comunque provvedere a compilare la graduatoria in attesa che la Giunta provinciale si pronunci in merito all'istituzione di nuove sezioni nell'ambito del Programma annuale.

6.2 Compilazione e gestione graduatorie iscrizioni.

La graduatoria (punto 6.1.b) comprende i nominativi dei bambini ammessi alla frequenza e dei bambini in lista di attesa.

La compilazione della graduatoria tiene conto, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, della residenza e/o del domicilio del bambino nell'area d'utenza individuata e resa nota. L'articolo 43 del Codice civile stabilisce che il domicilio di una persona è da intendersi "nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi" e la residenza "è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale". L'articolo 45 del Codice civile, precisa che il minore "ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive".

Nella compilazione della graduatoria va data la seguente precedenza:

- bambini residenti e domiciliati nell'area di utenza della scuola;
- bambini domiciliati e non residenti nell'area di utenza della scuola;
- bambini residenti e non domiciliati nell'area di utenza della scuola;
- bambini residenti e domiciliati fuori dell'area di utenza della scuola, per i quali la scelta della scuola è legata alla sede di lavoro di almeno uno dei due genitori, entrambi lavoratori, o in caso di genitori entrambi lavoratori da fattori di organizzazione familiare legati all'accudimento dei bambini da parte del/i nonno/i residente/i - domiciliato/i nell'area di utenza della scuola individuata;
- bambini residenti e domiciliati fuori dell'area di utenza della scuola per i quali la scelta della scuola non è diversamente motivata.

Il comitato di gestione deve successivamente tenere conto, secondo l'ordine indicato:

1. dell'attività lavorativa o dell'impedimento di entrambi i genitori e di specifici motivi socio-educativi. Eventuali impedimenti diversi da quelli lavorativi devono essere idoneamente documentati in modo da consentire al comitato di gestione l'acquisizione di elementi circostanziati e fondati;
2. della maggior vicinanza, in relazione all'età del bambino, all'obbligo scolastico (articolo 9, comma 2, della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13).

Ai bambini già iscritti nella stessa scuola l'anno precedente (come specificato al punto 4.1) deve essere garantita la frequenza per ragioni di continuità. Analogamente, al fine dell'unità familiare, va garantita la frequenza ai bambini fratelli o sorelle di bambini iscritti e 10 Num. prog. 14 di 25 frequentanti la stessa scuola l'anno precedente con diritto alla reinscrizione e reinscritti per l'anno scolastico entrante. Per i bambini nati nel periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2018 frequentanti da gennaio 2021 la frequenza è garantita alle condizioni di cui al punto 4.1.

I bambini dell'area di utenza della scuola inseriti nella "lista di attesa" possono acquisire il diritto al trasporto verso altra scuola dell'infanzia più vicina che abbia disponibilità di posti.

6.3 Pubblicazione elenchi/graduatorie e eventuali reclami.

Gli elenchi e le graduatorie predisposte dai comitati di gestione sono pubblicati all'albo della scuola entro giovedì 18 febbraio 2021. In caso di esclusione il comitato provvede ad informare la famiglia tramite mail (all'indirizzo indicato nella domanda di iscrizione) anche ai fini della possibile presentazione di eventuali reclami. Il reclamo avverso la graduatoria,

scritto e motivato, va presentato al comitato di gestione comunque entro il quinto giorno dalla data di pubblicazione della stessa all'albo della scuola.

Il Comitato decide nel merito del reclamo entro 5 giorni e pubblica all'albo della scuola le eventuali variazioni apportate alla graduatoria dopo aver sentito i genitori coinvolti se è cambiato l'ordine della graduatoria.

7. TRASMISSIONE ALLA STRUTTURA PROVINCIALE COMPETENTE IN MATERIA DI SCUOLA DELL'INFANZIA DEI DATI DEI BAMBINI ISCRITTI E AMMESSI ALLA FREQUENZA DELLA SCUOLA E DEGLI ISCRITTI AL SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO GIORNALIERO

Entro martedì 23 febbraio 2021, il coordinatore pedagogico, per le scuole dell'infanzia provinciali, e il presidente dell'ente gestore, per le scuole dell'infanzia equiparate, anche tramite la loro associazione di riferimento, devono comunicare alla struttura provinciale competente in materia di scuola dell'infanzia il numero complessivo delle domande d'iscrizione pervenute nei termini ai fini di consentire il tempestivo avvio della fase programmatica in capo alla struttura medesima. Decorso il termine ultimo delle decisioni sugli eventuali reclami, i comitati di gestione devono consegnare ai Coordinatori pedagogici, per le scuole provinciali e, rispettivamente, agli enti gestori, per le scuole equiparate la seguente documentazione:

- a) domande d'iscrizione e di reiscrizione con eventuale documentazione allegata;
- b) domande di pre-iscrizione di bambini nati nei mesi di febbraio e marzo 2019;
- c) copia della deliberazione relativa all'orario di apertura normale della scuola e dell'eventuale prolungamento dell'orario giornaliero per l'anno scolastico 2021/22.

I Coordinatori pedagogici, per le scuole provinciali e gli enti gestori, per le scuole equiparate, sono tenuti a confermare/inserire nell'apposito programma informatico SMA i seguenti dati:

- iscrizioni e pre-iscrizioni entro il termine di venerdì 5 marzo 2021 ;
- iscrizioni al servizio di prolungamento dell'orario giornaliero perfezionate con il pagamento, entro il termine del 16 aprile 2021.

8. BAMBINI AMMESSI ALLA FREQUENZA - LISTE DI ATTESA - ISCRIZIONI SUCCESSIVE AL TERMINE ORDINARIO DI CHIUSURA

8.1 Liste di attesa.

I bambini iscritti che, per mancanza di posti, non possono essere ammessi alla frequenza della scuola vanno a costituire la "lista di attesa", graduata sulla base dei requisiti dichiarati nella domanda di iscrizione presentata entro il termine dell'8 febbraio 2021. La lista di attesa viene predisposta a cura dei comitati di gestione e affissa all'albo della scuola secondo le prescrizioni del punto 6.3.

Ai bambini inseriti nella lista d'attesa, è consentita, su richiesta dei genitori o di chi ne fa le veci, l'iscrizione ad altra scuola, mediante modulo cartaceo in considerazione della chiusura dei termini ordinari di iscrizione, nella quale risultino ancora posti disponibili dopo la data di chiusura delle iscrizioni.

Nelle scuole con "lista di attesa", qualora si rendano disponibili dei posti dopo il termine 11 Num. prog. 15 di 25

dell'8 febbraio 2021, il comitato di gestione, prima di accogliere nuove iscrizioni è tenuto a scorrere la lista d'attesa secondo l'ordine individuato, anche se nel frattempo i bambini sono iscritti in altra scuola.

8.2 Iscrizioni tardive (oltre il termine dell'8 febbraio 2021).

I bambini aventi diritto alla frequenza ai sensi del punto 2, per i quali i genitori fanno richiesta di iscrizione oltre il termine dell'8 febbraio 2021 sono inseriti in coda alla lista d'attesa costituita secondo i criteri individuati al punto 8.1, in ordine di data di presentazione della domanda d'iscrizione.

Ai fini dell'ammissione alla frequenza della scuola dell'infanzia, in corso d'anno, dopo lo scorrimento della eventuale lista d'attesa di cui al punto 8.1, ai fini dell'accoglimento delle iscrizioni tardive (presentate dopo l'8 febbraio 2021), le domande di bambini dell'area di utenza vengono accolte con precedenza rispetto alle iscrizioni tardive di bambini provenienti da fuori dell'area di utenza. Fanno testo i dati dichiarati all'atto di presentazione della domanda opportunamente integrati, nel caso di variazioni intervenute, da ulteriori

dichiarazioni prodotte dagli interessati.

Le domande prodotte oltre il termine dell'8 febbraio 2021 non vengono considerate al fine della determinazione del numero di sezioni da attivare con il Programma annuale di cui all'art. 54 della legge provinciale n. 13/1977.

8.3 Iscrizioni tardive (presentate oltre il termine dell'8 ottobre 2021).

Le domande dei bambini in età "di diritto" (nuove domande d'iscrizione e/o domande d'iscrizione per trasferimento) non frequentanti alla data del 1 ottobre 2021 devono essere presentate nel periodo dal 1 all'8 ottobre 2021. Le domande che pervengono alla scuola successivamente vengono accolte in subordine alla graduatoria costituita secondo i criteri di cui al punto 10.4.

8.4 Indicazioni sulle modalità per effettuare le iscrizioni tardive La struttura provinciale competente in materia di scuole infanzia dà specifiche indicazioni sulle modalità per effettuare le iscrizioni tardive in particolare per quanto riguarda il possibile utilizzo del sistema on line, le tempistiche per iniziare a utilizzare il servizio di prolungamento dell'orario giornaliero, il pagamento della tariffa tramite pagoPA e altri aspetti procedurali.

9. DISCIPLINA DEL PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO GIORNALIERO E DELLA RELATIVA TARIFFA

9.1 Attivazione del servizio.

La durata massima giornaliera del prolungamento dell'orario è di tre ore oltre alle sette di ordinaria apertura e l'iscrizione è ammessa solo per esigenze annuali ossia riferite ai 10 mesi di apertura della scuola. Il comitato di gestione delibera e rende noto alle famiglie entro il 27 gennaio 2021 (data di apertura delle iscrizioni):

- a) l'orario di articolazione delle sette ore di ordinaria apertura della scuola;
- b) la collocazione oraria delle tre ore di prolungamento individuando puntualmente inizio e fine di ciascuna ora.

9.2 Numero minimo di bambini per attivare il servizio Per attivare ciascuna ora di prolungamento dell'orario giornaliero devono essere accolte almeno 7 domande per la stessa ora. Per avviare il servizio di prolungamento dell'orario giornaliero in più di una scuola dello stesso Comune (si fa riferimento per l'attivazione del servizio al territorio dei Comuni esistenti precedentemente al processo di fusione territoriale intervenuto dal 1 gennaio 2016, in considerazione della vicinanza territoriale fra le sedi scolastiche afferenti l'area originaria di appartenenza) devono essere accolte minimo 10 domande per scuola in almeno una delle ore individuate. Il servizio di prolungamento può essere attivato anche con solo 7 domande nelle scuole di uno stesso Comune (si conferma il riferimento ai Comuni esistenti precedentemente al processo di fusione territoriale 12 Num. prog. 16 di 25 intervenuto dal 1 gennaio 2016) site sopra gli 800 metri e con una distanza dalla scuola più vicina superiore a 2,5 km oppure site sopra i 700 metri e con una distanza dalla scuola più vicina superiore a 5 km oppure site sopra i 600 metri e con una distanza dalla scuola più vicina superiore a 10 km. I numeri minimi delle richieste previste per l'attivazione del servizio in relazione ai criteri sopra individuati saranno comunicati alle scuole dalla Struttura

... ATTENZIONE, per il testo completo scaricare la versione PDF...